



## **Istruzioni concernenti il servizio militare in ferma continuata**

del 12 ottobre 2007

---

*Il capo dell'esercito,*

visto l'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>1</sup> concernente l'obbligo di prestare servizio (OOPSM),

*emana le seguenti istruzioni:*

### **Art. 1** Campo d'applicazione e scopo

Le presenti istruzioni si applicano al servizio militare in ferma continuata e completano le vigenti prescrizioni in considerazione delle peculiarità di questo genere di servizio.

### **Art. 2** Competenze

<sup>1</sup> Le formazioni e le funzioni nelle quali è possibile assolvere il servizio militare in ferma continuata sono specificate nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sull'organizzazione dell'esercito<sup>2</sup> (OOE) e nell'ordinanza del DDPS del 28 novembre 2003 sull'organizzazione dell'esercito<sup>3</sup> (OOE-DDPS).

<sup>2</sup> Le Forze terrestri, le Forze aeree, la Base logistica dell'esercito (BLEs) e la Base d'aiuto alla condotta (BAC) designano le rispettive formazioni d'addestramento/brigade che istruiscono militari in ferma continuata.

<sup>3</sup> I responsabili dell'istruzione delle Forze terrestri, delle Forze aeree, della BLEs e della BAC definiscono le modalità e gli obiettivi dell'istruzione.<sup>4</sup> Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs), d'intesa con essi, fissa gli obiettivi specifici dell'istruzione per una formazione d'impiego o un'Arma specifica in relazione agli impieghi previsti o pianificati.

<sup>4</sup> Le formazioni d'addestramento/brigade e la Sicurezza militare sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi dell'istruzione e della prontezza all'impiego. Le formazioni d'addestramento/brigade designano le scuole e i comandi che istruiscono e conducono i militari in ferma continuata.

---

<sup>1</sup> RS 512.21

<sup>2</sup> RS **513.11**

<sup>3</sup> RS **513.111**

<sup>4</sup> Nuovo testo del 12 oct. 2007, in vigore dal 1° nov. 2007

### **Art. 3** Personale d'istruzione

Le Forze terrestri, le Forze aeree, la BLEs e la BAC definiscono il personale d'istruzione necessario per lo svolgimento ottimale delle scuole come pure per l'impiego dei militari in ferma continuata. Sono inoltre competenti per l'impiego e per l'istruzione del suddetto personale.

### **Art. 4** Reclutamento

<sup>1</sup> L'annuncio per il servizio in ferma continuata avviene su base volontaria.

<sup>2</sup> Per quanto concerne l'assegnazione a una funzione, valgono le medesime condizioni per donne e uomini.

### **Art. 5** Permeabilità

<sup>1</sup> Prima o durante i servizi d'istruzione di base, ci si può annunciare per il servizio in ferma continuata, purché l'istruzione si sia svolta senza interruzioni e a patto che i giorni di servizio rimanenti possano essere prestati subito senza interruzione.

<sup>2</sup> Chi è stato ammesso come militare in ferma continuata, e ha sottoscritto la relativa dichiarazione d'impegno di cui all'appendice 1, può ritirarsi volontariamente soltanto:

- a. se è oggetto di una proposta di avanzamento;
- b. in casi eccezionali debitamente motivati, d'intesa con il Personale dell'esercito.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> La decisione in merito all'ammissione al servizio in ferma continuata e al ritiro volontario da tale servizio spetta in casi eccezionali debitamente motivati:

- a. fino all'inizio della scuola reclute, al Comando del reclutamento;
- b. al Personale dell'esercito a partire dall'inizio della scuola reclute.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Durante il servizio militare in ferma continuata, i militari possono essere trasferiti in un'altra Arma se:

- a. vi è un posto disponibile nell'effettivo regolamentare della formazione;
- b. ciò non comporta un'interruzione del servizio; e
- c. il Personale dell'esercito è d'accordo.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> I militari in ferma continuata che forniscono prestazioni insufficienti nonostante un avvertimento verbale o scritto, o nei confronti dei quali sussiste un motivo particolare ai sensi dell'articolo 25 OOPSM, devono essere licenziati dal servizio d'istruzione di base o dal servizio d'istruzione per militari in ferma continuata, d'intesa con il Personale dell'esercito. Assolveranno i giorni di servizio d'istruzione mancanti secondo il modello di servizio con corsi di ripetizione.<sup>8</sup>

### **Art. 6** Avanzamento

<sup>1</sup> Per l'avanzamento come militare in ferma continuata occorre sottoscrivere la relativa dichiarazione d'impegno di cui all'appendice 1. Tale dichiarazione va trasmessa al Personale dell'esercito.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Nuovo testo del 12 oct. 2007, in vigore dal 1° nov. 2007

<sup>6</sup> Nuovo testo del 12 oct. 2007, in vigore dal 1° nov. 2007

<sup>7</sup> Nuovo testo del 12 oct. 2007, in vigore dal 1° nov. 2007

<sup>8</sup> Nuovo testo del 12 oct. 2007, in vigore dal 1° nov. 2007

<sup>9</sup> Nuovo testo del 12 oct. 2007, in vigore dal 1° nov. 2007

<sup>2</sup> I quadri in ferma continuata assolvono il servizio d'istruzione in ferma continuata in prima priorità in formazioni di militari in ferma continuata, in seconda priorità in scuole con militari in ferma continuata, in terza priorità in altre formazioni dell'esercito e in quarta priorità a favore del Comando dell'esercito o dell'amministrazione militare.

#### **Art. 7** Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

<sup>1</sup> Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione per i militari in ferma continuata è fissato all'articolo 10 OOPSM. Per determinare il giorno del licenziamento, si devono contare i giorni del calendario, partendo dal primo giorno della rispettiva scuola reclute fino a raggiungere la cifra indicata all'articolo 10 OOPSM.

<sup>2</sup> Gli arresti eventualmente scontati durante il servizio non costituiscono un'interruzione del servizio.

<sup>3</sup> Con l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, i militari in ferma continuata devono essere ringraziati in maniera appropriata per i servizi resi. Essi ricevono un certificato relativo alle prestazioni firmato dal comandante del relativo servizio d'istruzione per militari in ferma continuata.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Una volta adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, i militari in ferma continuata vengono incorporati in una formazione di riserva o in una funzione di riserva, oppure vengono assegnati ai militari non incorporati in una formazione ai sensi dell'articolo 3 OOE. Essi devono adempiere gli obblighi fuori del servizio fino al proscioglimento dagli obblighi militari.

#### **Art. 8** Periodo libero da impegni di servizio per militari in ferma continuata

<sup>1</sup> Ai militari in ferma continuata non può essere concesso alcun congedo, poiché ciò costituirebbe un'interruzione del servizio.

<sup>2</sup> Invece del congedo, ai militari in ferma continuata deve essere concesso un congruo periodo libero da impegni di servizio. Ciò vale in particolare per i congedi generali accordati alle altre truppe durante e tra i servizi d'istruzione di base, per i congedi di fine settimana e per i motivi in virtù dei quali agli altri militari verrebbe accordato un congedo personale. Durante tale periodo, i comandanti possono ordinare servitù particolari (in particolare: servizio di picchetto).

<sup>3</sup> Il tempo accordato ai militari in ferma continuata come periodo libero da impegni di servizio è computato sul loro totale obbligatorio di giorni di servizio. Durante tale periodo, i militari in ferma continuata hanno diritto al soldo e all'indennità di perdita di guadagno. Per il resto si applicano per analogia le disposizioni concernenti il congedo.

#### **Art. 9<sup>11</sup>** Istruzione

<sup>1</sup> Durante la scuola reclute, i militari in ferma continuata assolvono i moduli d'istruzione comuni a tutte le scuole reclute, ossia l'istruzione di base generale (IBG), l'istruzione di base alla funzione (IBF) e l'istruzione di reparto (IDR).

---

<sup>10</sup> Nuovo testo del 12 oct. 2007, in vigore dal 1° nov. 2007

<sup>11</sup> Nuovo testo del 12 oct. 2007, in vigore dal 1° nov. 2007

<sup>2</sup> L'attribuzione al servizio d'istruzione per militari in ferma continuata si fonda sui posti stabiliti dall'effettivo regolamentare. In caso di effettivi in esubero la decisione spetta al Personale dell'esercito.

<sup>3</sup> Durante il servizio d'istruzione per militari in ferma continuata (S istr MFC), i militari in ferma continuata vengono istruiti, si perfezionano e vengono impiegati nell'ambito dei loro specifici impieghi. In caso di necessità, nelle scuole reclute che istruiscono esclusivamente militari in ferma continuata, l'istruzione e il perfezionamento per impieghi specifici possono iniziare già una volta conclusa l'IBF.

#### **Art. 10** Istruzione all'estero

<sup>1</sup> Un'istruzione all'estero è ammessa soltanto con il consenso scritto dei militari interessati.

<sup>2</sup> L'eventuale disponibilità di principio ad assolvere un impiego di questo tipo deve essere chiarita prima dell'ammissione al servizio in ferma continuata.

#### **Art. 11**<sup>12</sup> Supporto all'istruzione

D'intesa con il responsabile dell'istruzione delle Forze terrestri, delle Forze aeree, della BLEs o della BAC, i militari in ferma continuata possono essere impiegati nel quadro del supporto all'istruzione.

#### **Art. 12** Impiego a favore del Comando dell'esercito e dell'amministrazione militare

In casi eccezionali, i militari in ferma continuata, e in particolare i quadri, possono essere impiegati a favore del Comando dell'esercito o dell'amministrazione militare. I militari in ferma continuata delle truppe dell'aviazione, della logistica o dell'aiuto alla condotta possono essere integrati nei normali processi degli Esercizi delle Forze aeree (EFA), della BLEs o della BAC.

#### **Art. 13** Impiego in Svizzera

<sup>1</sup> I militari in ferma continuata possono effettuare un impiego soltanto se è stata assolta con successo la necessaria istruzione.

<sup>2</sup> I militari in ferma continuata possono essere utilizzati per impieghi sussidiari di sicurezza e per impieghi di sicurezza del territorio soltanto dopo aver concluso l'IDR 1.

#### **Art. 14** Impiego all'estero

<sup>1</sup> Gli impieghi all'estero sono ammessi soltanto con il consenso scritto dei militari in ferma continuata interessati; fanno eccezione gli impieghi di durata limitata nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero ai sensi dell'ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero<sup>13</sup> (OACata).

<sup>2</sup> Gli impieghi volontari di militari in ferma continuata nel Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA, Catena di salvataggio) sono retti dalle pertinenti disposizioni legali.

---

<sup>12</sup> Nuovo testo del 12 oct. 2007, in vigore dal 1° nov. 2007

<sup>13</sup> RS 974.03

<sup>3</sup> L'eventuale disponibilità di principio a svolgere impieghi di questo tipo deve essere chiarita prima dell'ammissione al servizio in ferma continuata.

**Art. 15** Equipaggiamento

<sup>1</sup> L'equipaggiamento dei militari in ferma continuata dipende dall'impiego previsto.

<sup>2</sup> I comandanti delle formazioni di militari in ferma continuata possono ordinare l'equipaggiamento adatto presso la BLEs.

**Art. 16** Abrogazione

Le istruzioni del 1° luglio 2004 concernenti il servizio militare in ferma continuata sono abrogate.

**Art. 17** Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 6 luglio 2005 e rimarranno in vigore al più tardi fino al 30 giugno 2010.

IL CAPO DELL'ESERCITO

Comandante di corpo Keckeis

**V a a**

Capo SMPES

Capo SMCOEs

Cdt ISQ

Cdt FT (con espl per tutte le FOA subordinate e capiprogetto MFC)

Cdt FA (con espl per tutte le FOA subordinate)

Capo BLEs

Capo BAC

p c a

SG DDPS

Sost CEs

CSM CEs

Capo Rel int D

CSMIO

Capo Affari giuridici D

Intranet D (pubblicazione)